



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°21

DEL 31/05/2023

OGGETTO: TARI – (Tassa Rifiuti) – Determinazione delle tariffe anno 2023 – Rinvio seduta.

L'anno **duemila ventitré**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **19:00 e ss.** in Racalmuto nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Vittorio Emanuele n.13, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed urgente.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno della seduta risultano presenti\assentii sotto indicati Consiglieri Comunali:

Nr	Consiglieri Comunali	PRESENTE	ASSENTE
1	LEONE PASQUA RITA CINZIA		X
2	PENSILLO IRENE		X
3	PAGLIARO SERGIO		X
4	DI VITA ANGELO	X	
5	ZUCCHETTO MARIA	X	
6	GAGLIARDO CARMELISA		X
7	LICATA GIUSEPPE		X
8	LAURICELLA ANTONINO	X	
9	FALCO CARMELO	X	
10	BUFALINO MARANELLA MARILENA	X	
11	MANTIONE IVANA	X	
12	MORGANTE MARIA GRAZIA	X	

Consiglieri assegnati n. 12- in carica n. 12– Presenti 7, Assenti 5. (Leone, Pensillo, Pagliaro, Gagliardo e Licata)

Presiede l'adunanza il Dott. Carmelo Falco, Presidente del Consiglio Comunale.

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale: il Vice Sindaco Dott. Angelo Curto e l'Assessore Dott.ssa Maria Cristina Iacono.

Sono, altresì, presenti il Responsabile di P.O. I Settore Dott.ssa Letizia G. Di Naro ed il Responsabile del Settore II Rag. Salvatore Sardo Viscuglia.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Marotta.

IL PRESIDENTE

Procede alla trattazione del secondo punto posto all'O.D.G. avente ad oggetto "**TARI – (Tassa Rifiuti) – Determinazione delle tariffe anno 2023**"; dà atto di una comunicazione a firma del Responsabile del Settore II Rag. Salvatore Sardo Viscuglia del 31/05/2023 prot.n.8824 ad oggetto "Utilizzo somme eventualmente incassate per evasione TARI a sgravio della tassa anno 2023" che si allega al presente verbale.

Interviene il Consigliere Zucchetto che ringrazia i Componenti della Prima Commissione per l'elezione a Presidente della Commissione ed augura a tutti buon lavoro; comunica che durante i lavori della Commissione del giorno precedente si è evidenziato che il costo che incide sulle tariffe TARI elaborate per l'annualità 2023.

Il Consigliere Zucchetto, a fronte del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 31/07/2023, propone il rinvio della trattazione del punto a data da destinarsi per trovare una soluzione per ridurre o confermare le tariffe TARI dello scorso anno.

Chiede la parola l'Assessore Iacono che ritiene risolutivo, nella prospettiva di abbassare le tariffe TARI, la riduzione del costo del servizio intensificando i controlli per contenere il volume dell'indifferenziata.

Terminati gli interventi il Presidente invita il Consiglio a votare per alzata di mano, a scrutinio palese, la proposta del Consigliere Zucchetto di rinviare la trattazione del punto a data da destinarsi.

A votazione avvenuta risultano:

Consiglieri assegnati 12 – In carica 12

Consiglieri presenti e votanti n.7

Voti favorevoli n.7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n. 7 su 7 Consiglieri presenti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

DELIBERA

Di approvare la proposta del Consigliere Zucchetto di rinviare la trattazione del punto a data da destinarsi.

Subito dopo la votazione chiede la parola il Consigliere Morgante che ringrazia i Consiglieri della Prima Commissione per averla eletta Vicepresidente della Commissione, si complimenta per l'elezione del Consigliere Zucchetto quale Presidente della Commissione ed augura a tutti di continuare a lavorare in armonia nell'interesse della collettività racalmutese.

Il Presidente a questo punto dichiara chiusa la seduta alle ore 18:43.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2019

OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) - Determinazione delle tariffe anno 2023

Il sottoscritto Sardo Viscuglia Salvatore Responsabile di P.O. Responsabile del Servizio Finanziario, propone l'adozione del provvedimento deliberativo di cui in oggetto, attestando di non trovarsi in alcuna delle situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 ed avere verificato che soggetti intervenuti nell'istruttoria della proposta in esame non incorrono in situazioni analoghe.

Premesso:

- che l'articolo I, comma 639 e seguenti, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a partire dal 1° Gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella Tassa sui Rifiuti (TARI) e nel Tributo per i Servizi indivisibili (TASI), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- che l'articolo 1 comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che *"a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- i commi 641 e seguenti del citato art.1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/20 I 7 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RJF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025;
- con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR - 2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025;
- a norma dell'art. 4 del DPR n. 158 del 27/04/1999- Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri per cui:

TARIFFE TARI 2023	
Percentuale ripartizione	
Totale costi variabili	674.053
Totale costi fissi	870.802
Totale costo del servizio	1.544.855

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche.

- **Considerato**, per quanto concerne l'iter di approvazione del Piano Finanziario dei Rifiuti (PEF), in particolare, l'articolo 6 della deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/RIF. rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

Il Gestore del Servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il Piano Economico Finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente, corredato da:

- Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

L'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione del Servizio Rifiuti degli Enti Locali e trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;

ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

Considerato che, secondo la deliberazione di ARERA n. 443/2019, il Piano Economico Finanziario (PEF), prima di essere approvato, deve essere validato;

Vista la determinazione n. 270 dell'11/04/2022 con la quale si affidava appalto alla Mercurio Service S.r.l. per il servizio di assistenza e consulenza specialistica nella redazione del PEF 2022/2025 (anno 2022) in conformità alle disposizioni ARERA;

Vista la nota Prot.7959 del 16/05/2023 trasmessa allo scrivente da parte dell'ufficio ambiente ed ecologia avente ad oggetto: "relazione su revisione infra-periodo-Piano Economico Finanziario 2022/2025 anno 2023 secondo il MTR-2 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani"- dove si dichiara: Che, per il comune di Racalmuto (AG), **NON**, ricorrono le condizioni di una revisione straordinaria infra-periodo del piano precedentemente redatto, determinato e validato (PEF 2022/2025), di cui si allega in copia, e che pertanto le tariffe saranno determinate sulla base dei costi approvati con il PEF 2022/2025 con riferimento all'anno 2023 ammontanti

Richiamate per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni standard le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1 della legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443...", nelle quali viene dato atto che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16)...";

Esaminate, pertanto, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "Linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 Dicembre 2019;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare, l'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

- ▶ Al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- ▶ Al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- ▶ Al comma 683 dispone che *" il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;
- ▶ Di dare atto che la TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. N. 241/1997, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate scadenti nei mesi di Aprile e Giugno, in acconto della tassa dovuta applicando le tariffe dell'anno 2022, Settembre e Novembre di ciascun anno rata a conguaglio applicando le tariffe dell'anno 2023;

Visti anche:

- L'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- L'articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997 ed all'articolo 3, dello Statuto del Contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione. riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04//2023 pubblicato sulla GU n. 97 del 26/04/2023 con il quale è stato ulteriormente differito al 31/05/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamato l'articolo 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 come modificato dal Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34 che testualmente recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ";

Visto il "Regolamento generale delle entrate comunali ", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/01/2015, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Dato atto che il presente provvedimento rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Trasmettere altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b). punto 3), del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1. di richiamare** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare** le tariffe relative alla TARI per l'anno 2023, per le utenze domestiche e non domestiche così come meglio specificato negli allegati "A" e "B", quali parti integranti e sostanziali, con riferimento al PEF (2022/2025) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 31.05.2022 la cui previsione di spesa ammonta ad € 1.544.855,00;
- 3. di dare atto**, che sull'importo della tassa sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19 del D.L. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- 4. di dare atto**, che le suddette tariffe hanno effetto da 1° Gennaio 2023;
- 5. dare atto** che la TARI è versata direttamente al Comune, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate scadenti nei mesi di Aprile e Giugno (in acconto). Settembre e Novembre (a conguaglio) ogni anno;
- 6. di dare atto** che il gettito complessivo della tassa sui rifiuti assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- 7. di dare atto** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del Comune di Racalmuto, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL) e dell'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Infine

PROPONE

al Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

**Il Responsabile di P.O. Servizi Finanziari
(Sardo Viscuglia Salvatore)**



PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Sardo Viscuglia Salvatore titolare di P.O., del Settore II ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita in Sicilia dalla L.R. 48/91 ed ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., sulla proposta di pari oggetto, esprime pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

Racalmuto li 22/05/2023



**Il Responsabile del Settore II
(Sardo Viscuglia Salvatore)**

Tariffa Domestica

Area Geografica	SUD
Ignora Ka	
Intensità tassazione	50 %
Kb	

Famiglia Compon.	Tariffa Fissa	Totale Gettito	Tariffa Variabile	Totale Gettito
1	1,24989846	249.100,68	105,50925796	252.249,42
2	1,45049944	144.473,95	211,01851591	180.169,72
3	1,57394621	103.151,74	270,36747351	145.395,52
4	1,68196212	107.174,91	342,90508836	178.218,06
5	1,69739297	24.137,25	428,63136045	49.429,77
6+	1,63566959	5.571,29	494,57464667	13.091,39
Totale		€ 633.609,82		€ 818.553,88

Esempio

N° component	4
Mq.	100
Tariffa fissa	1,68
Tassa fissa	168,20
Tassa Variabile	342,91
Totale Tassa	511,10

Comune di Racalmuto anno 2023
Tariffe NON Domestiche

Allegato "B"

Area Geografica
 SUD
 Intensità
 tassazione
 Kc - Kd
 50

Categoria	Tot. nr.	Tariffa Fissa	Totale Gettito	Tariffa Variabile	Totale Gettito	Tariffa
1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	19	0,4311942317	8,19,43	0,5602953291	604,86	0,9914895608
2 Cinematografi e teatri	0	0,3194031346	0,00	0,4140287590	0,00	0,7334318936
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12	0,3194031346	3,83,91	0,4187470354	728,34	0,7381501700
4 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0,5469778680	303,57	0,7124597448	395,42	1,2594376128
5 Stabilimenti balneari	0	0,3752986832	0,00	0,4895211823	0,00	0,8648198655
6 Esposizioni, autosaloni	2	0,3633210656	105,00	0,4759561375	127,55	0,8392772031
7 Alberghi con ristorante	1	0,9661944822	326,57	1,2603695982	426,00	2,2265640804
8 Alberghi senza ristorante	5	0,7705600622	321,20	1,0026337468	426,12	1,7731938090
9 Case di cura e riposo	5	0,7945152973	375,01	1,0333025438	487,72	1,8278178411
10 Ospedale	0	0,9598064195	0,00	1,1884158823	0,00	2,1482223018
11 Uffici, agenzie, studi professionali	73	0,826456108	3,921,20	1,0734078937	5,087,52	1,8998635045
12 Banche ed Istituti di Credito	1	0,5070524762	102,42	0,6564302119	0,00	1,1634826881
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	46	0,7905227581	3,731,74	1,0262251291	4,719,20	1,8167478872
14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	13	1,0021273348	736,56	1,3034238709	956,71	2,3055512057
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,	7	0,5869032598	211,74	0,7608220785	274,48	1,3477253383
16 Banchi di mercato beni durevoli	1	1,1418662062	134,74	1,4827183762	174,96	2,6245845824
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri,	15	1,0739930401	871,01	1,3954302618	1,131,69	2,4694233019
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	18	0,7226495920	1,126,76	0,9383472301	1,451,81	1,6609968221
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	24	0,9142914728	1,759,10	1,1866465286	2,230,90	2,1009380014
20 Attività industriali con capannoni di produzione	12	0,5070524762	1,368,47	0,6576097810	1,313,71	1,1646622572
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	13	0,5469778680	405,89	0,7142290985	530,00	1,2612069665
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	17	5,4617936017	10,726,14	7,1027754195	13,948,79	12,5645690212
23 Mense, birrerie, amburgherie	0	3,5453747941	0,00	4,6062173899	0,00	8,1515921840
24 Bar, caffè, pasticceria	19	3,9605988691	4,934,91	5,1464600440	6,412,49	9,1070589131
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	29	1,5970156730	3,767,36	2,0760416405	4,897,38	3,6730573135
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	1,6010082122	73,55	2,0831190552	95,82	3,6841272674
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	18	6,2523163599	3,845,17	8,1290005486	4,999,34	14,3813169085
28 Ipermercati di generi misti	0	1,7487321620	0,00	2,2712603289	0,00	4,0199924909
29 Banchi di mercato generi alimentari	0	4,6273529126	0,00	6,0187514038	0,00	10,6461043164
30 Discoteche, night club	1	1,0700005009	90,95	1,3918915544	132,21	2,4618920553
Totale			40.443,13			52.248,12

- momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate;*
- *ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2.*

Per quanto sopra esposto

SI DICHIARA

Che, per il Comune di RACALMUTO (AG), NON ricorrono le condizioni di una revisione straordinaria *infra-periodo* del piano precedentemente redatto, determinato e validato (PEF 2022-2025).

Pertanto, visto il Piano economico finanziario 2022-2025, allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani al LORDO delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021, così ripartito:

Tabella 1 - Entrate Tariffarie al LORDO delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	2023
ΣTV_{2023} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	676.319
ΣTF_{2023} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	873.068
$T_{2023} = TV_{2023} + TF_{2023}$	1.549.388

Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, al NETTO delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021, risulta che il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti, per l'anno 2023, è pari a:

Tabella 2 - Entrate Tariffarie al NETTO delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	2023
ΣTV_{2023} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	674.053
ΣTF_{2023} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	870.802
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.544.855

La predisposizione del Piano Tariffario TARI dell'anno 2023 deve essere, dunque, effettuata utilizzando i dati indicati nella precedente Tabella 2.

Si precisa che il comune dovrà procedere all'approvazione del Piano Tariffario TARI per l'anno 2023 entro il **30/04/2023**.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.



COMUNE DI RACALMUTO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

e p.c.

AL SIG. SINDACO

AL SIG. ASSESSORE AL BILANCIO

ALLA SIG.RA SEGRETARIA GENERALE

AL SIG. RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

LORO SEDE

VERBALE N. 22 DEL 29.05.2023

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale prot.8460 del 23.05.2023 recante "Determinazione delle tariffe TARI anno 2023";

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PREMESSO che è stata trasmessa dall'Ente a questo Organo di revisione contabile tramite pec la proposta di Consiglio Comunale di cui in oggetto per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/00;

LETTI gli atti;

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di

regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI – Tassa sui Rifiuti;
- l'articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano la TARI;
- l'art.1, comma 527 e ss.mm. della L. n. 205/2007, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- art.8 del DPR 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; •
- ai sensi dell'art.1, comma 650, della citata Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare con un'autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- che le tariffe devono garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;
- le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA): n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il

periodo 2018/2021; n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"; n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" [] per la gestione del ciclo dei rifiuti; n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" [] che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2021 con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

Che secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 1.544.855,00;

Dato Atto che il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Che ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 30 dicembre 2021 (c.d."Milleproroghe"), i Comuni in deroga all'articolo 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n°147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Che ai sensi dell'art.43 comma 11 del D. l. n.50 del 17.05.2020: "Nell'ipotesi in cui il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione....." - la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo; - la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

Vista la proposta di adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti "TARI", per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario per l'anno 2022-2025 esercizio 2023 e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023;

Dato atto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura dei minimi per il Sud;

TENUTO CONTO CHE:

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- è stato differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino al 31 maggio 2023.
- con deliberazioni n. 50 e n. 51 del 07.10.2022 il Consiglio Comunale con proprie deliberazioni ha approvato il DUP e il bilancio di previsione 2022/2024, così come riapprovati senza modificazioni, con deliberazione consiliare n. 57 del 10.11.2022, ii.ee.;

ATTESO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto*

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Racalmuto ha un gettito stimato TARI di € . 1.544.855,00 come risulta dal Bilancio 2023/2025;
- il Comune di Racalmuto ha accertato come TARI per **€. 1.544.855,00** e riscosso in conto competenza **€. 1.176.104,69** e in conto residui **€. 399.740,06** come risulta dal pre consuntivo 2022;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

VISTI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore II Sig. Sardo Viscuglia Salvatore resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

per quanto di propria competenza **parere favorevole** ai fini dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale prot.8460 del 23.05.2023 recante "Determinazione delle tariffe TARI anno 2023";

Il, 29.05.2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Anania Livio Giuseppe


Dott. Marisca Carmelo

Dott.ssa Baglieri Angela

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Arch. Angelo Di Vita)



IL PRESIDENTE

(Dott. Carmelo Falco)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Roberta Marotta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente dal _____ al _____

Racalmuto, li _____

Il Messo Comunale

Racalmuto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:
è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Racalmuto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE